



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



L'offerta di risarcimento è ammissione di responsabilità?

22 Novembre 2020 Redazione

Anche il pagamento di una somma a titolo di risarcimento potrebbe avere il semplice significato di atto di transazione, volto solo a disincentivare l'avvio della causa.

In presenza di un'**ammissione di responsabilità**, il creditore non è tenuto a dimostrare, in caso di giudizio, l'esistenza del proprio diritto. Si pensi al debitore che ammetta di aver ricevuto una determinata somma in prestito o al venditore che riconosca il difetto del prodotto venduto. Si pensi anche all'automobilista che, subito dopo un incidente stradale, dichiari di non aver visto l'altra auto provenire da destra.

Questi esempi hanno in comune un elemento fondamentale: l'esonero dall'onere della prova. Detto in termini pratici e concreti, se mai ci dovesse essere una causa per il recupero del credito, l'ammissione di responsabilità escluderebbe, per il creditore, la necessità di dimostrare il proprio diritto. Il risvolto pratico è dirompente: sarà molto più facile vincere il giudizio. E ciò perché è proprio sulla prova che si basa l'intero processo e, in assenza di essa, anche chi ha ragione soccombe.

L'ammissione di responsabilità potrebbe avvenire anche in forma tacita e con un comportamento concludente. A tal fine, ci si chiede se **l'offerta di risarcimento è ammissione di responsabilità**. Per comprendere la problematica facciamo un esempio.

Marco tira un pugno in faccia ad Aurelio, provocandogli la rottura del setto nasale. Aurelio lo cita in giudizio per ottenere il risarcimento del danno. Marco si difende dicendo di aver agito in legittima difesa. Tuttavia Aurelio esibisce al giudice una mail di pochi mesi prima con cui Marco si dichiara disponibile, per evitare il giudizio, a versargli trecento euro a titolo di risarcimento del danno.

In questo caso, **l'offerta di risarcimento è un'ammissione di responsabilità?**

In verità, il quesito non consente di offrire una risposta secca ed uguale per qualsiasi circostanza. Difatti, tutto dipende da come viene formulata l'**offerta di risarcimento**. In pratica, contano le parole.

L'offerta di risarcimento, in linea generale, non si configura come un'ammissione di colpa per il fatto che potrebbe scaturire dalla semplice volontà di evitare un processo e, quindi, di subire i costi e i fastidi che il tribunale implica inesorabilmente, anche per chi ha ragione.

Dunque, l'offerta si paleserebbe come un semplice «**atto di transazione**», ossia

l'offerta di un accordo per prevenire o evitare una lite. Il che significa che non assumerebbe alcun ulteriore significato.

Il più delle volte, però, proprio per evitare equivoci, quando si invia un'offerta di risarcimento si inserisce la postilla del seguente tenore: «*La presente offerta non costituisce ammissione di responsabilità, ma solo una proposta ai fini transattivi per evitare il giudizio*». Si tratta di una formula spesso ricorrente nelle lettere degli avvocati.

Tuttavia, questa dicitura non è necessaria e, anche in sua assenza, non sarebbe possibile qualificare, di per sé, una **generica offerta di risarcimento** come un'ammissione di responsabilità. Affinché si possa sostenere il contrario, è necessario che l'offerta di risarcimento contenga delle espressioni inequivoche, da cui desumersi appunto l'assunzione di colpa da parte del dichiarante.

Sul punto, è intervenuta anche la Cassazione che, con riferimento all'**offerta di risarcimento avanzata dall'assicurazione** a seguito di un incidente stradale, ha escluso che la stessa possa configurarsi un'ammissione di responsabilità.

Secondo la Corte, l'**offerta risarcitoria** formulata dall'assicuratore per la responsabilità civile dell'automobilista non configura una dichiarazione confessoria, né un riconoscimento del debito risarcitorio. Spesso infatti avviene che, nell'ambito delle **procedure stragiudiziali** di infortunistica stradale, le compagnie assicuratrici inviino al danneggiato un assegno con un importo a titolo di **risarcimento**. Questo importo serve anche a disincentivare l'avvio di ulteriori azioni giudiziali volte al recupero delle ulteriori somme pretese.

Proprio da questa consapevolezza, la Corte ha desunto che il pagamento della somma a titolo di indennizzo, da parte della compagnia assicuratrice, non esonera il danneggiato che agisca in giudizio, dall'onere di dover provare il proprio diritto.

«Nell'**assicurazione obbligatoria della responsabilità civile** derivante dalla circolazione di veicoli, la comunicazione dell'offerta dell'impresa assicuratrice, non accettata dal danneggiato, e il pagamento della somma offerta non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro a cose e/o a persone, dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell'attore».

Pertanto, l'offerta formulata dall'assicuratore non è vincolante, in danno

dell'assicuratore, nel successivo giudizio instaurato dal danneggiato che non l'abbia accettata in sede stragiudiziale.

[1] Cassazione civile , sez. III , 27/11/2015 , n. 24205.

Autore immagine: it.depositphotos.com

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl